

STATUTO

Titolo I: Denominazione – Sede – Oggetto

Art.1 – Nel rispetto dei principi etico-morali e culturali del pluralismo della cooperazione e della pace, della giustizia ed in attuazione di una comunità fondata sui valori della solidarietà è costituita l'associazione non lucrativa denominata "CHIESA CRISTIANA EVANGELICA INDIPENDENTE DI MONDRAGONE – ODV".

Art.2 – L'Associazione ha sede legale a Mondragone (CE) e potranno essere istituite e/o chiuse sedi, sezioni operative, domiciliazioni e caselle postali mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa vigente per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.

Art.3 – Il sodalizio ha durata a tempo indeterminato e in diretta attuazione degli scopi istituzionali perseguiti, può partecipare quale socio ad enti riconosciuti aventi scopi analoghi o affini, usufruendo delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge.

Art.4 – "CHIESA CRISTIANA EVANGELICA INDIPENDENTE DI MONDRAGONE – ODV" è un organismo spontaneo, libero e democratico, estraneo a collocazioni partitiche ovvero di tutela degli interessi economici degli associati, regolato a norma degli artt. 36 e segg. c.c., dal D.lgs. 117/2017 nonché dal presente Statuto.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità interna della struttura, dall'uguaglianza dei diritti dei soci e dall'elettività delle cariche associative e gratuità delle stesse nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

Art.5 – L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, ha carattere solidale e democratico e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività interesse generale ex art. 5 D. Lgs. 117/2017, prevalentemente in favore di terzi:

✓ Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

✓ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

✓ Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

✓ Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);

✓ Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);

✓ Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

Art.6 - L'Associazione Chiesa Cristiana Evangelica Indipendente di Mondragone riconosce e accetta i seguenti punti di fede:

a) La divina ispirazione e infallibilità delle Sacre Scritture (La Bibbia) come originalmente data e la sua suprema autorità in tutta la materia di fede e di condotta;

b) La sovranità di Dio nella creazione, rivelazione, redenzione, e finale giudizio;

- c) L'unità e distinzione delle persone Divine in Dio Padre, Figlio, e Spirito Santo;
- d) L'universale peccato dell'uomo e la sua caduta e condanna divina;
- e) Redenzione dalla condanna e dalla potenza del peccato mediante il sacrificio di Gesù Cristo, il Figlio incarnato di Dio quale nostro rappresentante e sostituto;
- f) La resurrezione di Gesù Cristo dalla morte e il suo innalzamento alla destra di Dio;
- g) La necessità dell'azione dello Spirito Santo per rendere la morte di Cristo efficace al peccatore individualmente, favorendo il suo pentimento a Dio e donando la fede nel nostro Signore Gesù Cristo;
- h) La dimora e l'azione dello Spirito Santo nel credente;
- i) La chiesa sola e universale, che è il corpo di Cristo alla quale tutti i credenti appartengono;
- j) L'attesa del ritorno di Gesù Cristo, secondo le Scritture.

Art.7 – In conformità all'assenza di ogni fine di lucro è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo II: Descrizione - Attività

Art.8 – Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione intende svolgere, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti attività:

- a) Predicare l'Evangelo nella sua interezza ed ottemperare al comando del Signore Gesù Cristo sulla base dell'Evangelo di Matteo 28:18-20;
- b) Riunire per l'edificazione e la cura spirituale, nel rispetto delle leggi, i credenti in Cristo nati di nuovo;
- c) Nominare il proprio ministro di culto con l'Assemblea di chiesa, regolarmente indetta,

con facoltà, al presidente della medesima dopo l'approvazione, di rilasciare verbale di nomina per tutti gli usi consentiti dalla legge;

d) Essere a carattere adenominazionale in piena comunione con la Missione Italiana per l'Evangelo; nel suo principio adenominazionale è autonoma, libera e indipendente, in piena comunione con le chiese consorelle e con i membri della Missione Italiana per l'Evangelo, Ente di Culto, con sede in via Valle Vona n. 19, 03012 Anagni (FR);

e) Svolgere attività di volontariato esclusivamente per fini di solidarietà sociale: promuovere e sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovano in stato di bisogno; promuovere e organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità e guerre;

f) Promuovere e sostenere la cultura della solidarietà e la pratica della beneficenza, anche indiretta, a favore di persone ed Enti impegnati in azioni di sostegno, morale, materiale, sociale e psicologico nonché ai loro familiari;

g) Reperire, preparare ed organizzare personale volontario da impiegare in attività di assistenza/pubblica utilità;

h) Sensibilizzare i giovani sull'importanza sociale degli scopi e delle finalità dell'Associazione e favorire iniziative di ogni genere e specie, utili allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa;

i) Operare a sostegno dei servizi sociali, sostenere, collaborare e partecipare agli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;

j) Stabilire e/o creare collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano analoghi scopi istituzionali;

k) Organizzare manifestazioni ed eventi culturali mediante convegni, conferenze, dibattiti,

seminari, lezioni, momenti informali di incontro, nonché attività editoriali mediante concorsi e pubblicazioni di vario genere.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, previa delibera del Consiglio Direttivo, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 9 – Per realizzare tali attività il Sodalizio si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del

volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III: Sezioni

Art.10 – Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, il Sodalizio può essere strutturato ed articolato in sezioni, eventualmente dotate di un proprio regolamento. Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e dei soci.

Le Sezioni sono autentici settori o gruppi di lavoro con autonomia amministrativa ma non decisionale per una migliore esecuzione delle volontà dell'Assemblea. Esse tuttavia hanno la facoltà di redigere autonomamente progetti da sottoporre alla indispensabile approvazione della Assemblea stessa. Ogni Sezione di Lavoro si occupa di un campo specifico delle attività del Sodalizio e può essere diretta personalmente dal Presidente (che può avvalersi di Consiglieri esperti in materia) o da un Responsabile (a cui si potrà o meno assegnare una carica, con eventuale conferimento di un titolo specifico) nominato direttamente dal Consiglio Direttivo, con mandato fiduciario e per questo revocabile in ogni momento.

Il Responsabile Coordinatore della Sezione ha il compito della gestione e del controllo delle attività della sezione, della collaborazione e comunicazione con il Consiglio Direttivo e della promozione delle iniziative. Egli è responsabile della rendicontazione delle entrate e delle uscite della Sezione e riferisce al Tesoriere dell'Associazione. La contabilità della Sezione deve figurare nel bilancio annuale dell'Associazione. Ogni Sezione non ha autonomia finanziaria. Su proposta del Consiglio Direttivo ogni anno l'Assemblea stabilisce il tetto massimo del contributo finanziario per ogni Sezione. Tale contributo comprende il rimborso delle spese per la gestione della sezione e le spese relative alla stampa e alla spedizione delle pubblicazioni e del materiale informativo effettuato dall'Associazione.

Il Tesoriere dell'associazione controlla la gestione della Cassa della Sezione.

TITOLO IV: Soci

Art. 11 – Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, accettano la base dottrinale di cui al precedente articolo 6 e intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività sociali, partecipando alle iniziative promosse nonché fruendo delle strutture disponibili, dei servizi e delle attrezzature sociali.

Art. 12 – L'iscrizione all'Associazione comporta:

- a) L'assunzione della qualifica di socio;
- b) L'accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello statuto;
- c) Il diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente pro tempore;
- d) Il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare le quote associative stabilite, nonché i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- e) Rispettare la dignità e la funzione delle cariche sociali sia elettive che onorarie e collaborare con le stesse tenendo un comportamento dignitoso ed esemplare sia nei rapporti interni all'associazione e più in generale nel contesto sociale.

Art. 13 – Fatti salvi i citati diritti e doveri, il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il

raggiungimento della maggiore età. Il socio minorenni potrà essere rappresentato in Assemblea da uno dei genitori.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire la qualifica di:

a) *Sostenitore* alle persone fisiche e agli enti che versano spontaneamente un contributo liberale in segno tangibile di appoggio alle iniziative associative;

b) *Onorario* a coloro che abbiano contribuito al progresso o reso particolari servizi alla vita dell'Associazione e che siano dichiarati tali dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Tra gli onorari l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario.

TITOLO VI: Qualifica di socio

Art. 15 – Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda su apposito modulo associativo a disposizione presso la segreteria. Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati delle attività svolte dal sodalizio nonché dello stato delle cose e delle attrezzature e dei servizi esistenti presso la sede sociale e comunque di pertinenza della stessa.

Art. 16 – L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui diniego deve essere sempre motivato entro sessanta giorni e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci, da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. L'Assemblea delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 17 – L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel Libro degli Associati dà diritto immediato a ricevere la tessera associativa, acquisendo quindi lo status di "socio".

Art. 18 – A carico degli associati il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti

provvedimenti disciplinari: l'ammonizione; la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi associativi a tempo determinato; espulsione e la radiazione.

La qualifica di socio si perde per:

- a) Dimissione da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
- b) Morte o perdita della capacità giuridica e di agire;
- c) Espulsione e radiazione, deliberata con decisione dai 2/3 del Consiglio Direttivo (escludendo dalla votazione il socio esaminato), pronunciata contro il socio che:
 - Commette azioni ritenute disonorevoli e che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - Non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai regolamenti ed alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - Risulti moroso nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
 - Arrechi danni morali e materiali all'associazione.

Il provvedimento di radiazione è previsto per le violazioni gravissime, per le insanabili violazioni al codice deontologico associativo, per gli atti gravi contrari all'ordine pubblico e al buoncostume. Il socio radiato non può più essere ammesso.

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà periodicamente alla revisione della lista dei soci.

TITOLO VII: Organi dell'Associazione

Art.19 – Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo.

Art.20 – L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione e rappresenta l'intero sodalizio e tutta la compagine sociale. Le sue decisioni, se assunte in conformità dello Statuto, sono vincolanti per i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota

associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni socio ha un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'articolo 2538, comma 2, del codice civile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nel caso in cui il numero di associati sia inferiore a cinquecento e di cinque associati qualora il numero di associati sia superiore a cinquecento.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale indicata nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo o per esso dal suo Presidente non meno di 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante affissione nella sede sociale e/o pubblicazione sul bollettino associativo e/o sul sito WEB dell'associazione e/o mediante posta elettronica di apposito invito indicante data, ora, luogo, ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 della base sociale.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente pro tempore, il quale constata la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei soci.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art.21 – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Approvare i bilanci;
- b) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sull'esclusione degli associati;
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) Deliberare su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio o almeno da un quinto dei soci e su quant'altro demandato per legge e Statuto.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.22 – L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) Sulle proposte di modifica del presente statuto;
- 2) Sullo scioglimento nonché la devoluzione dell'eventuale residuo attivo secondo le disposizioni del presente statuto;
- 3) Sulla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica;
- 4) Sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Per le modifiche statutarie, per le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita

con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere assembleari, ordinarie e straordinarie, prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art.23 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea generale dei soci e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, indipendentemente dal numero degli associati.

Chi intenda porre la propria candidatura per l'elezione ad una carica sociale, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro 20 giorni dalla scadenza del mandato associativo. Nei casi di elezioni anticipate, le candidature dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Nel caso in cui le candidature non siano state presentate e/o non coprano tutte le cariche previste dallo Statuto, potranno essere accettate candidature nel corso dell'Assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede il rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Al termine del mandato possono essere riconfermati. Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta che sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi

componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare esso procede:

- Alla predisposizione del Bilancio o rendiconto economico-finanziario ed alla presentazione all'Assemblea per la relativa approvazione;
- Alla compilazione delle norme di funzionamento delle sedi e dei regolamenti interni e delle norme di gestione degli impianti e del materiale tecnico;
- All'adozione di provvedimenti disciplinari;
- Alla fissazione delle quote e dei contributi associativi da impiegare per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- Ad accogliere o respingere le domande d'ammissione a soci;
- Alla predisposizione del piano annuale di attuazione delle iniziative;
- A deliberare sulle nomine di Direttore delle sezioni;
- A deliberare sulla nomina dei soci onorari;
- Alla predisposizione del piano annuale e delle modalità di attuazione delle iniziative;
- Alla stipula degli atti ed i contratti eventualmente occorrenti per la fattiva e concreta realizzazione degli scopi istituzionali; assumere e licenziare personale, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e al raggiungimento degli scopi sociali;
- Alle incombenze e ai provvedimenti attribuitigli dal presente statuto in materia di provvedimenti disciplinari, esclusione e radiazione;
- A deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

I consiglieri nell'espletamento del proprio mandato hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Presidente pro tempore.

Art.24 – Il Presidente pro tempore svolge le seguenti funzioni:

- Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;
- Detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso; la delega dell'operatività bancaria sui conti correnti è concessa di norma al Consigliere Tesoriere;
- Convoca e presiede le riunioni sociali. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio direttivo al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte temporaneamente dal vicepresidente.

Art.25 – Al Segretario competono le seguenti funzioni:

- a) Su delega del Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale;
- b) Coadiuvare il Presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- c) Cura i rapporti con gli enti e ne riferisce gli esiti al Consiglio Direttivo;
- d) Dirige ed organizza le attività con funzioni prevalentemente tecnico-operative, in relazione agli organici del personale operativo, al reperimento di nuove energie, nuovi contatti; vigila e riferisce in Consiglio Direttivo sugli atti contrari e sulle violazioni al presente statuto commesse dai soci.

Art.26 – Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni

patrimoniali; per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza; mantiene le scritture contabili ed effettuata, su delega del Presidente e/o del Consiglio Direttivo registrazioni e pagamenti; dà esecuzione ai contratti stipulati dall'associazione.

Art.27 - La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 co. 2 D.Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art.28 - Esso svolge i seguenti compiti:

- 1) Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- 2) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) Monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.29 - Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 co. 1 D.Lgs. 117/2017 l'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII - Risorse economiche – Fondo comune

Art.30 - L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Tutte le quote e/o contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*, e non rivalutabili.

Art.31 – Il Patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; trofei, materiale ed attrezzature, ecc. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO IX: Scioglimento

Art.32 – In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i compiti e gli eventuali compensi. Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto. Dedotte le passività, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva

diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere interamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO X: Esercizio sociale

Art.33 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio procederà alla formazione del Bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 8 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consuntivo, deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

TITOLO XI: Disposizioni Generali

Art.34 - Ogni controversia tra associati e tra uno o più soci e l'Associazione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'efficacia e la validità del presente Statuto, saranno devolute alla cognizione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, dagli altri due arbitri nominati, ovvero, in difetto di accordo, dal Tribunale territorialmente competente, che provvederà a nominare l'arbitro alla parte che seppure ritualmente invitata non vi abbia provveduto nei termini di legge. Per quanto non previsto, si rinvia agli artt. 806 e segg. c.p.c per le controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Art. 35 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno essere disposte con regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117/2017 e le altre disposizioni vigenti in materia di associazioni private non aventi per

oggetto l'esercizio esclusivo di attività commerciali.

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D.Lgs. 117/2017.

"Codice del Terzo Settore".

Mondragone (CE), lì 21 aprile 2024

Il Segretario

Mariacristina CORNACCHIA

Il Presidente dell'Assemblea

Pasquale CONSALES

Mariacristina Cornacchia

Pasquale Consales

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA INDIPENDENTE
di Mondragone
Sede Legale: Via dei Platani n° 24
Sede Operativa: Via S. di Giacomo n° 5-7-9
C.F. 92006940610

Registrato a Formia il 26/04/2024

al N° 287 S. 3

AMM. Privati

nell'interesse di Consales Pasquale

Esenti Euro Esente

IL RESPONSABILE
(Rosalinda MALLOZZI)

